

COMUNE DI TELVE

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO

PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

\

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 15.06.1984
Modifiche delibera Consiglio Comunale nr. 15 del 22.02.1991
Modifiche delibera consiglio Comunale nr. 19 del 15.11.2004

IL SEGRETARIO

IL SINDACO

CAPITOLO PRIMO
GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Art. 1.

Assunzione del servizio del pubblico, acquedotto

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile è assunto in privativa dall'Amministrazione comunale, con gestione in economia, fatta eccezione per gli acquedotti privati già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento

Art. 2. Costruzione della rete idrica

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.

Eventuali diramazioni su strade vicinali o su strade e fondi privati potranno essere costruite a richiesta a spese del richiedente e purché i proprietari delle strade e dei fondi riconoscano la proprietà del Comune sull'intera diramazione fino all'apparecchio di misura, consentendo contemporaneamente l'imposizione della relativa servitù e riservando al Comune il diritto di far visitare in qualunque momento le tubazioni, nonché di allacciare a tali diramazioni, tubi per altre derivazioni.

Art. 3.

Proprietà delle tubazioni

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà comunale.

Art. 4.

Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli immobili

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti di proprietà comunale sono affidate al Servizio Acquedotto, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in via eccezionale, di personale straordinario.

Art. 5.

Interruzione del servizio di erogazione

Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune per qualsiasi interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili, né per danni derivanti da differenze di **pressione** (colpi d'ariete).

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

Art. 6.

Priorità nella concessione delle utenze

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

Art. 7.

Danni alle condotte e tubazioni in genere

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il Servizio Acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione comunale ha diritto al rimborso delle spese di riparazione maggiorate dei danni relativi alla mancata erogazione conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per spese generali.

Art. 8.

Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle valvole di distribuzione

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del Comune, di ingerirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere la valvola stradale del tubo di diramazione destinato alla casa.

Art. 9.

Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta al Comune.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura. Sono a suo carico le spese e i diritti relativi.

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

Art. 10.

Distribuzione dell'acqua

La distribuzione dell'acqua proveniente dagli acquedotti comunali può avere luogo

- a) per mezzo delle fontane pubbliche;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 11.

Definizione di impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

Art. 12.

Uso delle fontanelle pubbliche

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi. E' vietato

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.

Art. 13.

Vasche e cisterne pubbliche

E' vietato far uso delle vasche e cisterne pubbliche per fini diversi da quello cui sono destinate.

E' fatto comunque divieto di servirsi di dette vasche per lavaggio o per balneazione. Chiunque contamina l'acqua delle fonti dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a lire 1.000.000 - salvo applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Art. 14.

Prese d'acqua per scopi particolari

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di sanzione a sensi dell'art. 106 della legge comunale e provinciale.

CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO

Art. 15. Forniture su strade canalizzate

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico o per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti strade e piazze non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, l'Amministrazione comunale può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte dei richiedenti, sia corrisposto un contributo a fondo perduto per il totale finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del Servizio Acquedotto e, per ciascuna potenziale nuova utenza, sarà commisurato al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo.

Art. 16. Soggetti ammessi alla fornitura

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

Art. 17. Richiesta di allacciamenti

Per ottenere nuovi allacciamenti gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune.

La domanda, unica per ogni fabbricato, dovrà essere sottoscritta : dal proprietario o proprietari, usufruttuario, costruttore, amministratore e dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento del contributo di allaccio e del deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori di allacciamento di cui alla allegata Tabella A.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con apposite fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori dell'abitato.

Art. 18.

Oneri di allacciamento a carico degli utenti

Tutte le spese per la posa in opera e manutenzione della tubazione all'interno della proprietà privata dopo il contatore, per la costruzione del pozzetto per collocamento del contatore e del pozzetto per collocamento bocca d'incendio rimarranno a completo carico dell'utente, e saranno eseguite secondo le istruzioni che verranno impartite di volta in volta dall'Amministrazione comunale. All'interno dello stesso pozzetto contenente il contatore e prima di quest'ultimo dovrà in ogni caso sistemarsi una valvola di arresto per interruzione della distribuzione all'interno del fabbricato. Sono a carico dell'utente tutte le spese per la manutenzione della condotta da tale valvola in poi e di ogni guasto della relativa condotta. Immediatamente dopo il contatore dovrà essere installata una valvola di non ritorno

Art. 19.

Modalità di somministrazione

Salvo casi eccezionali da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo mediante contatore, secondo l'allegata tariffa. Comunque ogni utenza deve garantire il consumo minimo di mc. 60 annui.

Art. 20.

Accertamento dei Comuni

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità annua. Nel caso che il consumo dell'anno non raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito. Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Art. 21.

Uso bocche d'incendio

Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso, entro 24 ore, di aver adoperata la bocca d'incendio per l'uso suaccennato.

Art. 22.

Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale per l'intero fabbricato e quindi tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, collocati in luogo accessibile all'interno dell'edificio.

I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicata dal contatore generale.

L'eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell'Amministrazione condominiale, o suddivisa in parti usuali tra i condomini .

Art. 23.

Distacco di alloggi allacciati ad unica presa

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

Art. 24.

Ampliamento della concessione

L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve darne comunicazione al Comune.

Art. 25.

Condutture private all'interno delle proprietà

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà a devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate : non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate:

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

Art. 26.

Collegamenti di impianti ed apparecchi

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque sommistate a sostanze estranee.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di « non ritorno ».

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 27.

Impianti di pompaggio

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del Servizio Acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 28.

Serbatoi

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

Art. 29.

Carenza d'acqua

In caso di carenza d'acqua, con ordinanza del Sindaco, potranno essere disposte particolari limitazioni all'uso della stessa. Eventuali trasgressioni saranno punite secondo quanto previsto dall'art. 51.

CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI

Art. 30. Tipo e calibro del contatore

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà del Comune, che provvede alla loro installazione e sostituzione. Gli utenti sono responsabili dei sigilli e di qualsiasi manomissione o danno. La spesa per la sostituzione del contatore è a carico dell'utente solo nel caso la necessità di sostituzione sia dovuta a colpa del medesimo.

I contatori già installati a spese degli utenti prima dell'entrata in vigore del precedente comma rimangono di loro proprietà fino all'eventuale sostituzione.

Art. 31 Posizione dei contatori

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il Servizio Acquedotto.

A monte del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Di norma, la installazione dei contatori sarà fatta in appositi pozzetti nella immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Servizio Acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Servizio Acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per una diversa ubicazione del contatore.

Ove l'utente non vi provveda entro i 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

Art. 32 Contatori in fabbricati con più utenze

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze col legati all'acquedotto comunale da un unico collettore dovrà essere installato un contatore generale.

Art. 33 Custodia dei contatori

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

Art. 34.
Nolo contatore

Le quote annuali di nolo e manutenzione dei contatori sono fissate dall'all. B.

Nel caso di sospensione di utenza il proprietario che intende conservare la presa è tenuto al mantenimento del contatore sigillato e al pagamento del canone di cui sopra.

Art. 35.
Difettosa o mancata misurazione dei consumi

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

Art. 36.
Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non previa autorizzazione del Servizio Acquedotto sotto il controllo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente.

CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA

Art. 37.

Titolarità della concessione

Il titolare della concessione, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore. Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

Art. 38.

Contratto di utenza

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dal Comune. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati

- a) per le nuove utenze : solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio di cui al precedente art. 19 e prima della installazione dei contatori;
- b) per le vecchie utenze (subingresso) : in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza delle norme regolamentari.

Art. 39.

Spese contrattuali e depositi a carico degli utenti

Prima della stipula del contratto gli interessati dovranno versare, presso la Tesoreria comunale -i depositi di seguito indicati

- a) a titolo di rimborso di spese contrattuali le somme di cui alla allegata Tabella C); b) a titolo di anticipo a garanzia dei consumi le somme di cui alla allegata Tabella C ; c) a titolo di nolo anticipato del contatore la somma pari a numero una annualità di cui alla allegata Tabella B).

Inoltre, sono a carico dell'utente i diritti di segreteria, dovuti a norma di legge, sul contratto medesimo.

Art. 40.
Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato. L'utente, in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

Art. 41.
Uso dell'acqua

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del Servizio Acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO
CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

Art. 42.
Accertamento dei consumi - Lettura dei contatori

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei periodi, secondo l'itinerario stradale ed il programma stabiliti dal responsabile del Servizio Acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripete nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il Servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

Al fine di agevolare le operazioni di accertamento dei consumi è prevista la possibilità di disporre l'autolettura dei contatori da parte degli utenti, da effettuarsi mediante la compilazione di apposita scheda predisposta dall'Amministrazione.

L'autolettura può essere disposta anche per porzioni limitate di territorio comunale secondo un itinerario determinato dal Servizio Acquedotto al fine di razionalizzare e semplificare le operazioni di contabilizzazione e controllo.

Art. 43.
Tariffe - Ruoli di riscossione

Ai consumi, determinati come dall'articolo precedente, viene applicata la tariffa di cui alla allegata Tabella D.

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con le procedure di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 44.
Anticipo consumi

Chi chiede una nuova utenza o una modifica dell'utenza esistente è tenuto a versare, in contanti, a titolo di anticipo , una somma secondo gli importi indicati nell'allegata Tabella C).

L'Amministrazione comunale potrà incamerare tali anticipi _in caso di insolvenza fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge.

L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito.

Art. 45.
Risoluzione di diritto delle concessioni

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione comunale quando, per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua nonché in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

Art. 46.
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo. Sono comunque a carico dell'utente le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

Art. 47.
Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.

Il Servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

Art. 48.
Perdite, danni, responsabilità

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il Servizio può di-

rettamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al Servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

Art. 49.
Pagamento dei consumi

Le liquidazioni dei consumi e delle prestazioni vanno effettuate in base alle prescrizioni stabilite nelle bollette di pagamento presso la Tesoreria comunale, la quale curerà le riscossioni nei modi convenuti con il Comune.

In caso di inadempienza nei pagamenti, su segnalazione del Tesoriere, l'Amministrazione comunale potrà sospendere la concessione con recupero di tutti i crediti a norma di legge senza che l'utente possa pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

Art. 50.
Ripristino delle utenze

In caso di ripristino, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme relative ai consumi, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Servizio. Per il ripristino, a prescindere dai motivi della sospensione, utente dovrà stipulare un nuovo contratto e ripetere tutti i versamenti di cui al precedente art. 38, essendo da considerare, il ripristino, sempre ed a tutti gli effetti come nuova utenza.

CAPITOLO SETTIMO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 51. Penalità

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 1.000.000 a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta municipale e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

Il Comune ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

Art. 52.
Validità della fatturazione

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

Art. 53.
Regolamento come normativa contrattuale

Le norme del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Art . 54
Norma transitoria

Le tubazioni esistenti sulla proprietà privata prima del contatore alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano di proprietà privata, Fino all'eventuale spostamento del contatore imposto dal Servizio Acquedotto o concordato con lo stesso. Per tali tubazioni non opera il divieto di cui all'art. 8, ma il solo obbligo di comunicazione di ogni tipo di intervento al Servizio Acquedotto.

Per le Forniture in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento non si fa luogo ai versamenti di cui allo art . 39.

Art. 55
Decorrenza del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno della sua seconda pubblicazione all'albo, ad avvenuta approvazione.

TABELLA A

**ALLACCIAMENTI
DIRITTI E CAUZIONI
(Art. 17)**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Contributi di allacciamento	L. 20.000
Deposito cauzionale: a discrezione del responsabile del Servizio Acquedotto tra un minimo di	L. 50.000
Ed un massimo di	L. 500.000

TABELLA B**NOLO CONTATORI
(Art. 34)**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Nel caso di contatore di proprietà del Comune:	
Quota annua	L. 5.400
Nel caso di contatore di proprietà dell'utente (vedi ultimo comma dell'art. 30) la quota è comunque dovuta nella misura annua di L. 2.700	

TABELLA C**CONTRATTO FORNITURA
ANTICIPI A GARANZIA – SPESE
(Art. 39)**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Anticipo infruttifero a garanzia consumi	L. 5.000
Rimborso spese contrattuali	L. 2.000

TABELLA D**TARIFFE**

DESCRIZIONE	IMPORTO
Vedasi deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26 aprile 1983	